



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

11371

Roma, 18 DIC 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee

E, p.c. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Cod. Consiglio 11053/20- Cod. interistituzionale 2020/0265 (COD)- Cod. Commissione COM (2020) 593.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmette la relazione di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata da questo dicastero con l'allegata nota del Dipartimento del tesoro prot.94136 del 16 dicembre 2020.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Oliver Giuntt



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia

17 DIC. 2020

Prot. n. 19262

**ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA
SEDE**

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) – proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Cod. Consiglio 11053/20 – Cod. interistituzionale 2020/0265 (COD) – Cod. Commissione COM(2020) 593.

Si trasmette, come da richiesta di cui alla lettera prot. 87110 del 18 novembre 2020 ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE, la relazione ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario

Firmato digitalmente da:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

e. p.c. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Richiesta di Relazione (art 6 L. n. 234 / 2012).
Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

- Codice del Consiglio: 11053/20
- Codice della proposta: COM(2020)593 final
- Codice interistituzionale: 2020/0265(COD)

Si comunica che in data **17/11/2020** è stata trasmessa al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alle Regioni, la proposta di atto legislativo di cui all'oggetto.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, art. 6, commi 4 e 5, si richiede di inviare allo scrivente Servizio, entro il termine di 20 giorni - vale a dire entro il **7/12/2020** - la **relazione governativa, accompagnata dalla tabella di corrispondenza** prevista da DPCM del 17 marzo 2015, che come noto, fa parte dei più ampi obblighi di informazione al Parlamento nell'ambito della formazione degli atti dell'Unione europea.

A tal fine, unitamente alla presente, si invia il format di relazione e di tabella in formato editabile (da compilare anche in caso di riscontro negativo) su cui si chiede di apporre anche il logo dell'Amministrazione.

Si sottolinea l'importanza del rispetto delle disposizioni del predetto comma 4 dell'art. 6, con particolare riguardo al rispetto del principio di attribuzione, alla conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché all'impatto finanziario e normativo sull'ordinamento nazionale del progetto di atto, e del comma 5 dell'art. 6, con riguardo alla corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione europea e le norme nazionali vigenti.

Qualora, poi, il progetto di atto legislativo indicato in oggetto dovesse rientrare tra le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome (art. 24, comma 2) e degli Enti locali (art. 26, comma 2), la relazione e la tabella di corrispondenza dovranno contenere la suddetta indicazione, riferendo anche in senso negativo.

Si resta, pertanto, in attesa dei documenti richiesti, al fine del successivo inoltro al Parlamento, in conformità alle disposizioni della suddetta legge n. 234 del 2012.

Il Coordinatore del Servizio
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

- **Codice della proposta:** COM(2020) 593 del 24/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0265 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento relativo ai mercati delle crypto-attività (*Markets in Crypto-assets*, MiCA) è parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, il quale si compone un insieme di misure volte a favorire lo sviluppo nell'Unione europea di un settore finanziario competitivo, che consenta di cogliere i benefici della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuandone al contempo i rischi. Il pacchetto comprende la Strategia in materia di finanza digitale per il settore finanziario dell'UE¹ (*Digital Finance Strategy for the EU*), volta a far sì che l'Unione abbracci la "rivoluzione digitale" permettendo alle imprese e ai consumatori europei di trarre vantaggio dalla finanza digitale. La Strategia prevede, in particolare, l'adattamento del quadro normativo di riferimento dell'UE al fine di facilitare l'innovazione digitale grazie a una serie di iniziative che, oltre alla proposta di regolamento sui mercati delle crypto-attività, comprendono la proposta di regolamento UE relativa a un regime pilota sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (*distributed ledger technology - DLT*)², la proposta di regolamento UE per la resilienza operativa digitale³ e una proposta di direttiva volta a chiarire o modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari⁴.

Il mercato delle crypto-attività, oggetto della proposta di regolamento in esame, rappresenta

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE [COM(2020) 591], 24 settembre 2020.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito [COM(2020) 594].

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].

⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596].



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

uno degli ambiti maggiormente innovativi del sistema finanziario. A partire dalla pubblicazione del piano d'azione per le tecnologie finanziarie⁵ (*FinTech Action plan*) nel marzo 2018, la Commissione europea ha dedicato una particolare attenzione alla disamina delle opportunità e delle sfide poste dalle cripto-attività. Nel piano d'azione la Commissione ha incaricato l'ABE e l'ESMA di valutare l'applicabilità e l'adeguatezza alle cripto-attività dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari. Il parere, pubblicato nel gennaio 2019⁶, sosteneva che, sebbene alcune cripto-attività possano rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE, l'effettiva applicazione della stessa a tali attività non è sempre agevole. Nel contempo, l'ABE e l'ESMA hanno sottolineato che, al di là della disciplina UE volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e pertanto non sono soggette alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato. Inoltre, alcuni Stati membri hanno recentemente adottato proprie discipline nazionali in materia di cripto-attività, con il conseguente rischio di generare una frammentazione del mercato. In tempi più recenti è altresì emersa la necessità di porre una specifica attenzione a un particolare sottoinsieme di cripto-attività, le cosiddette *stablecoin*. A tale ambito si ascrivono le cosiddette *global stablecoin*, le quali mirano a raggiungere un ampio livello di adozione presso gli utenti facendo leva sugli effetti di rete collegati alle imprese che progettano e promuovono tali *asset* e che hanno attirato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni sia internazionali che europee⁷.

L'attuale proposta di regolamento persegue quattro obiettivi generali, tra loro correlati. Il primo obiettivo è la certezza del diritto: affinché i mercati delle cripto-attività possano svilupparsi nell'UE è infatti necessario un quadro giuridico solido, che definisca chiaramente il *corpus* normativo applicabile alle cripto-attività attualmente non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari. La seconda finalità è sostenere l'innovazione, mentre il terzo obiettivo è garantire livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato. La quarta finalità è assicurare la stabilità finanziaria, soprattutto con riferimento alla categoria delle cosiddette *stablecoin*, le quali presentano caratteristiche potenzialmente tali da consentirne un ampio livello di diffusione e accettazione, con effetti sistemici che è necessario presidiare.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par. 1 e 2, TUE).

⁵ Commissione europea, "Piano d'azione per le tecnologie finanziarie", COM(2018) 109 final.

⁶ ESMA, "Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 2019; cfr. anche relazione dell'ABE con parere sulle cripto-attività, 2019.

⁷ Gruppo di lavoro del G7 sugli *stablecoin*, relazione "Investigating the impact of global *stablecoins*", 2019; Dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio sugli *stablecoin*, 5 dicembre 2019.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114, TFUE, che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni appropriate per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira, nello specifico, a rimuovere gli ostacoli all'instaurazione e a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari, garantendo la piena armonizzazione delle norme applicabili.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma di un regolamento al fine di stabilire un *corpus* di norme immediatamente applicabili in tutta l'UE, evitando in tal modo che l'adozione di una pluralità di legislazioni nazionali possa portare a una frammentazione del mercato interno. La proposta di regolamento risponde pertanto alla necessità di definire requisiti armonizzati sia per gli emittenti che intendono offrire le proprie crypto-attività nell'Unione, sia per i fornitori di servizi per le crypto-attività che, sulla base di un'apposita autorizzazione, potranno prestare i propri servizi nel mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, TUE, in relazione al perseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno. Segnatamente, tali obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, in particolare alla luce delle specificità del mercato delle crypto-attività e del carattere transfrontaliero di molti servizi e attività aventi a oggetto le stesse. In tal senso, l'azione a livello dell'UE risponde alla necessità di creare un contesto favorevole allo sviluppo di un mercato interno delle crypto-attività e dei relativi servizi.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta di regolamento è concepita in modo tale da garantire la proporzionalità delle singole disposizioni, distinguendo tra i vari tipi di servizi e attività e in funzione dei rischi associati. A tal fine la proposta prevede requisiti più specifici e stringenti per le cosiddette *stablecoin* le quali, anche alla luce di una loro potenziale diffusione su vasta scala, possono comportare livelli di rischio maggiori per gli investitori, gli operatori e il sistema finanziario.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso risponde alla necessità di definire un quadro normativo europeo armonizzato per un ambito, corrispondente al mercato delle cripto-attività, sinora non oggetto di una legislazione dedicata a livello dell'UE. La proposta di regolamento persegue infatti i seguenti obiettivi di carattere generale: certezza del diritto; sostegno all'innovazione; tutela dei consumatori, degli investitori e dell'integrità del mercato; stabilità finanziaria. Alla stessa si ascrivono altresì i seguenti obiettivi di natura più specifica:

- fornire un quadro giuridico armonizzato e *innovation-friendly*, tale da agevolare le attività di emissione e negoziazione delle cripto-attività;
- consentire ai consumatori e agli investitori dell'UE di accedere a nuove opportunità di investimento o a nuovi tipi di strumenti di pagamento nell'ambito del mercato interno, in condizioni di sicurezza e di certezza del regime normativo di riferimento;
- consentire lo sviluppo di nuove fonti di finanziamento per le imprese, cogliendo in tal modo le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica;
- limitare i rischi di frode e di pratiche illecite nei mercati delle cripto-attività, anche attraverso la definizione di regole specifiche in relazione alle competenze e ai poteri delle autorità di vigilanza europee e nazionali, nonché alle attività di collaborazione fra le stesse.

Il progetto riveste un carattere di moderata urgenza, alla luce della necessità di contemperare diverse esigenze. Da un lato, infatti, la definizione dei contenuti della proposta di regolamento richiede un'attenta e complessa analisi del mercato delle cripto-attività, delle specificità dei singoli segmenti componenti lo stesso e delle interrelazioni con altre discipline settoriali già vigenti nell'ambito dell'UE (segnatamente, disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, dei servizi e delle attività di investimento, della moneta elettronica e dei servizi di pagamento). Dall'altro, le esigenze di tutela dei consumatori e degli investitori e di salvaguardia della stabilità finanziaria rendono necessaria l'adozione di un quadro normativo europeo armonizzato sulle cripto-attività, anche rispetto alla necessità sia di evitare fenomeni di *regulatory gap* e di frammentazione del mercato interno, sia di fornire una risposta condivisa a livello UE alla possibile diffusione di progetti di rilevanza internazionale aventi a oggetto le cripto-attività (ciò, in particolare, con riferimento alle c.d. *global stablecoin*).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto risulta condivisibile l'obiettivo, delineato nella Strategia in materia di finanza digitale per il settore finanziario dell'UE, di definire un quadro normativo europeo per i mercati delle cripto-attività. L'armonizzazione dei requisiti applicabili agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività risponde, in particolare, all'esigenza di creare un *level playing field* tra gli operatori nei



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

diversi Stati membri, al fine di stabilire un *framework* in grado di favorire la concorrenza e di cogliere i benefici dello sviluppo di un mercato su scala europea. In particolare, la proposta di regolamento intende porre rimedio ai rischi frammentazione del mercato, di potenziale arbitraggio normativo e di *regulatory gap*, anche dovuti al fatto che alcuni Stati membri hanno introdotto un *framework* normativo a livello nazionale in materia di cripto-attività, mentre altri Stati membri, tra cui l'Italia, al momento non dispongono di una disciplina dedicata. A fronte di tali rischi, la proposta di regolamento consente pertanto di rispondere alla specifica necessità di tutelare i consumatori e gli investitori italiani in relazione alle offerte di cripto-attività e alla prestazione di servizi e attività da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri, nonché di garantire agli operatori insediati in Italia condizioni di certezza giuridica e di parità concorrenziale nel contesto europeo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è oggetto di procedura legislativa ordinaria e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo quanto dichiarato nella Strategia in materia di finanza digitale per il settore finanziario dell'UE, entro il 2024 l'Unione "*dovrebbe attuare un quadro esaustivo in grado di sostenere l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito (DLT) e delle cripto-attività nel settore finanziario*".

L'applicazione del regolamento è prevista a decorrere da 18 mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, eccezion fatta per le disposizioni dei titoli III e IV (rispettivamente dedicati ai *token* collegati ad attività e ai *token* di moneta elettronica) che si applicheranno sin dalla data di entrata in vigore del regolamento. È inoltre previsto che entro 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 29 settembre 2020, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party on Financial Services (Crypto Assets)* al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. I successivi incontri del *Working Party* si sono svolti nelle seguenti date e hanno riguardato i temi di seguito riportati:

- 29 ottobre 2020, Titoli I, III e IV (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni; *token* collegati ad attività; *token* di moneta elettronica)
- 11 novembre 2020, Titoli II, V e VI (cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica; autorizzazione e condizioni di esercizio per i fornitori di servizi per le cripto-attività; prevenzione degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività);
- 24 novembre 2020, Titoli VII, VIII e IX (autorità competenti, ABE ed ESMA; atti delegati e atti di esecuzione; disposizioni transitorie e finali).

In occasione delle sedute del *Working Party* la delegazione italiana ha presentato la posizione nazionale, fornendo risposta ai quesiti formulati in relazione alle singole disposizioni del



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

regolamento. In data 20 ottobre è stato trasmesso un primo insieme di commenti riferiti all'intero articolato della proposta di regolamento. I riscontri forniti dalla delegazione italiana ai quesiti oggetto dei singoli *Working Party* sono successivamente stati trasmessi, in forma scritta, alla Presidenza dell'UE.

Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento, di definizione della posizione italiana e di redazione delle risposte ai quesiti presentati in occasione dei *Working Party* sono state condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia e Consob, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse. Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e Consob, la delegazione italiana ha espresso la necessità di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni alla proposta di regolamento:

- in merito al Titolo I (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni), necessità di una più puntuale definizione dell'ambito di applicazione del regolamento al fine di distinguere tra le cripto-attività ricomprese nello stesso (*in-scope*) e strumenti finanziari oggetto di disciplina della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), da realizzarsi tramite la previsione di misure normative di secondo livello (atti delegati). Sempre in relazione all'individuazione del c.d. *in-scope*, opportunità di adottare un approccio fondato sulla funzione economica degli *asset*, al fine di chiarire le definizioni di *token* collegato ad attività, *token* di moneta elettronica e *utility token* e le relative discipline applicabili. Con specifico riferimento alla categoria dei *token* collegati ad attività, necessità di chiarire la possibile funzione di pagamento associata agli stessi (anche alla luce dei profili di interrelazione con la funzione di investimento) e l'individuazione delle disposizioni applicabili;
- con riferimento al Titolo II (Cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica), necessità di definire il trattamento giuridico degli emittenti di cripto-attività diversi dalle persone giuridiche, in particolare rispetto all'obiettivo di tutela di consumatori e investitori in relazione alle offerte al pubblico di cripto-attività e di ammissione delle stesse a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- in merito al Titolo III (*Token* collegati ad attività), in aggiunta a quanto summenzionato in relazione alla definizione della funzione economica di tale categoria di cripto-attività, necessità di potenziare i presidi di tutela della stabilità finanziaria e degli utenti, mediante il rafforzamento degli obblighi inerenti alla riserva di attività sottostanti e della definizione dei diritti dei possessori dei *token*;
- in relazione al Titolo VII (Autorità competenti, ABE ed ESMA), necessità di definire specificamente la ripartizione di ruoli e responsabilità tra autorità europee e nazionali, in particolare nel caso dei *token* collegati ad attività significativi (anche alla luce dell'importanza, illustrata in precedenza, di considerare le funzioni economiche associate agli stessi);
- in merito al Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali), segnalazione di potenziali criticità, alla luce dell'obiettivo di garantire una tutela completa di consumatori e investitori, riferite alla misura transitoria di cui all'art. 123, par. 1, della proposta, il quale prevede la non applicazione dei Titoli I e II alle cripto-attività, diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

elettronica, offerte al pubblico nell'Unione o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività prima della data di applicazione del regolamento. Al riguardo, la delegazione italiana ha pertanto segnalato il rischio di *regulatory gap* dovuto alla scelta di non applicare, in tali casi, i presidi di cui ai Titoli I e II del regolamento.

Con riferimento ai predetti ambiti, si segnala che nel corso dei negoziati anche numerose altre delegazioni nazionali hanno sostenuto la necessità di definire più chiaramente l'ambito di applicazione della proposta di regolamento in relazione alla nozione di cripto-attività e al trattamento giuridico degli emittenti di cripto-attività diversi dalle persone giuridiche, oltre a formulare osservazioni e proposte in ordine alla disciplina dei *token* collegati ad attività e alla ripartizione delle funzioni di vigilanza tra autorità europee e nazionali.

Si evidenzia infine che è previsto il proseguimento delle attività negoziali con specifico riferimento alle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento comporta implicazioni in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per le autorità dell'Unione europea (ABE ed ESMA) e per le autorità nazionali competenti legate, in particolare, all'introduzione *ex novo* di un regime di vigilanza e sanzionatorio.

Secondo l'analisi della Commissione europea:

- la proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale dell'Unione;
- l'attività di vigilanza diretta dell'ABE in relazione agli emittenti di *token* significativi, che sarà interamente finanziata dalle commissioni riscosse dai soggetti vigilati, è in linea con il mandato e le funzioni dell'Autorità.

Secondo le stime fornite nella valutazione d'impatto della Commissione europea, la vigilanza sugli emittenti di cripto-attività e sui fornitori di servizi per le cripto-attività comporterebbe, per ciascuno Stato membro, costi *una tantum* stimati a circa 140 000 EUR e costi correnti stimati tra 350 000 e 500 000 all'anno. I costi legati alla vigilanza sugli emittenti delle cosiddette *stablecoin* sono invece difficilmente stimabili, poiché dipenderanno dai modelli aziendali specificamente adottati dai singoli operatori. A copertura di tali costi le autorità di vigilanza nazionali potranno applicare commissioni ai soggetti sottoposti a vigilanza. Si ritiene comunque opportuno segnalare le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi per le autorità sia europee che nazionali, in considerazione sia dell'elevato tasso di innovazione del mercato di riferimento, che delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento a seguito dei negoziati in corso.



2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la definizione di un quadro normativo a livello europeo per i mercati di cripto-attività potrà consentire di conseguire svariati benefici, come di seguito prospettati:

- l'adozione di un regime *ad hoc* e armonizzato a livello europeo per le cripto-attività che non sono strumenti finanziari consentirà di estendere l'ambito delle norme a tutela di consumatori e investitori, oltre a contribuire all'integrità e la stabilità del mercato;
- lo sviluppo dei mercati delle cripto-attività, reso possibile dalla definizione di un *framework* regolamentare volto a evitare la frammentazione del mercato interno e a garantire la certezza giuridica, contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali e a diversificare le fonti di finanziamento delle imprese, sviluppando canali alternativi ai prestiti bancari;
- la possibilità di sviluppare cripto-attività quali mezzi di pagamento veloci ed economici in grado di competere, soprattutto nelle operazioni transfrontaliere, con gli strumenti di pagamento esistenti potrà avere effetti positivi sul livello di concorrenza nel mercato e sulla qualità dei servizi prestati agli utenti. A sua volta, questi sviluppi potrebbero consentire il conseguimento di economie di costo nei pagamenti transfrontalieri – in particolar modo nel caso delle rimesse – contribuendo in tal modo a rafforzare l'inclusione finanziaria nell'UE e nei singoli sistemi nazionali.

Gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per l'adattamento dell'ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, l'attività di vigilanza e sanzionatoria delle autorità nazionali competenti, con l'attribuzione alle stesse di specifici poteri e funzioni, secondo quanto previsto dal regolamento stesso. Per una più puntuale disamina di tali poteri e funzioni e delle conseguenti nuove competenze attribuite alle autorità nazionali, si rimanda alla tabella di corrispondenza.

Da ultimo, si segnala che, in ragione dei possibili profili di contiguità tra i mercati di cripto-attività e gli altri comparti del settore finanziario, si potrebbero inoltre rendere necessari interventi di raccordo con discipline settoriali già esistenti (in particolare, discipline riguardanti servizi di investimento, moneta elettronica, servizi di pagamento), anche al fine di meglio precisare i rispettivi ambiti di applicazione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di regolamento prevede l'attribuzione alle autorità nazionali competenti (Banca d'Italia e Consob) di funzioni e poteri di vigilanza sugli emittenti e sui fornitori di servizi per le



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

cripto-attività. L'attribuzione dei predetti poteri e funzioni potrà comportare dei costi di adeguamento per Banca d'Italia e Consob, in relazione alla predisposizione di strutture, sistemi e procedure, nonché all'individuazione delle risorse umane dedicate. Per una stima degli stessi – pur dovendosi evidenziare le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi in considerazione sia dell'elevato tasso di innovazione del mercato, che delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento – si rimanda alla precedente sezione 1 dedicata all'analisi dell'impatto finanziario.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- definizione di un quadro giuridico armonizzato, volto alla definizione di una disciplina comune a livello UE per le attività di emissione, offerta e negoziazione delle cripto-attività;
- possibilità, per consumatori e investitori, di accedere a nuove opportunità di investimento e a nuovi tipi di strumenti di pagamento, in condizioni di sicurezza e di certezza del regime normativo applicabile, anche grazie all'introduzione di obblighi di informativa, trasparenza e condotta in capo a emittenti e fornitori di servizi per le cripto-attività;
- opportunità di sviluppo di nuove fonti di finanziamento per le imprese, cogliendo le potenzialità offerte sia dall'innovazione tecnologica, sia dalla dimensione europea del mercato di riferimento. In particolare, secondo le stime presentate nella valutazione d'impatto della Commissione, grazie all'applicazione del regolamento le piccole e medie imprese (PMI) e in particolare le *start-up* avranno la possibilità di raccogliere risorse finanziarie mediante *initial coin offerings* (ICO), con potenziali economie di costo rispetto alle più tradizionali *initial public offerings* (IPO) stimabili nell'ordine di un risparmio del 20-40 %;
- previsione di specifici presidi volti a prevenire i rischi di frode e di pratiche illecite nei mercati delle cripto-attività, anche attraverso la definizione di regole specifiche in relazione alle competenze e ai poteri delle autorità di vigilanza europee e nazionali, nonché alle attività di collaborazione fra le stesse e all'introduzione di un regime sanzionatorio *ad hoc*.

L'applicazione del regolamento comporterà per gli operatori regolati e vigilati ai sensi dello stesso (emittenti e fornitori di servizi per le cripto-attività) il sostenimento di voci di costo, classificabili come segue:

- per gli emittenti di cripto-attività, costi e oneri legati a redazione, notifica e pubblicazione dei *white paper* sulle cripto-attività. Secondo le stime di cui all'analisi di impatto della Commissione europea, tali costi (comprese le spese legali) oscillerebbero tra 35.000 e 75.000 EUR per emissione;
- per gli emittenti di *token* collegati ad attività, costi e oneri relativi alla richiesta di autorizzazione e agli obblighi introdotti dal regolamento (tra cui redazione del *white paper*, predisposizione e mantenimento dei presidi di *governance*, requisiti di fondi propri e regole relative alla riserva di attività), anche in relazione alla classificazione degli stessi quali emittenti significativi. Per gli emittenti di *token* di moneta elettronica, costi e oneri relativi alla richiesta di autorizzazione e agli obblighi introdotti dal regolamento (tra cui obblighi relativi alla



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

redazione dei *white paper*), anche in relazione alla classificazione degli stessi quali emittenti significativi. Secondo l'analisi di impatto della Commissione, non è tuttavia al momento possibile stimare i costi aggiuntivi che gravano sugli emittenti delle cosiddette *stablecoin* globali (tendenzialmente ascrivibili alle due categorie di emittenti di *token* collegati ad attività significativi e di emittenti di *token* di moneta elettronica), dato che nel mercato attualmente non esistono *token* di questo tipo;

- per i fornitori di servizi per le cripto-attività, costi e oneri riferiti alla richiesta di autorizzazione e agli obblighi specificamente introdotti da regolamento (tra cui, in particolare, requisiti prudenziali e organizzativi). Secondo l'analisi di impatto della Commissione, per i fornitori di servizi per le cripto-attività attualmente non regolamentati l'applicazione del nuovo regime dovrebbe comportare costi di conformità *una tantum* compresi tra 2,8 e 16,5 milioni di EUR e costi correnti di conformità compresi tra 2,2 e 24 milioni di EUR (l'elevata ampiezza dell'intervallo di stima è dovuta alle incertezze relative al numero e al tipo di soggetti, alla reazione del mercato e all'ambito di applicazione del regolamento).

È possibile prospettare che le predette voci di costo saranno più che compensate dagli effetti benefici, conseguibili a livello di sistema, derivanti dalla presenza di un quadro normativo, armonizzato e completo, nell'ambito del quale svolgere le attività di emissione e di prestazione di servizi per le cripto-attività. Rileva, inoltre, notare che gli obblighi per emittenti e fornitori di servizi saranno definiti sulla base di un criterio di proporzionalità, che contribuirà a graduare i relativi costi e oneri in relazione alla dimensione e all'ambito di attività dei singoli operatori.

Altro

La proposta di regolamento interessa Banca d'Italia e Consob, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse. In particolare, l'applicazione del regolamento comporterà l'attribuzione a Banca d'Italia e Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, di funzioni e poteri di vigilanza diretta sui soggetti destinatari delle disposizioni del regolamento (in particolare, emittenti e fornitori di servizi per le cripto-attività), nonché di coordinamento e di collaborazione con le autorità europee e le autorità nazionali competenti di altri Stati membri. Le attività di disamina della proposta di regolamento e di definizione della posizione italiana in sede negoziale sono pertanto condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia e Consob, beneficiando della conoscenza e dell'esperienza specificamente maturate da tali autorità con riferimento sia ai mercati delle cripto-attività, sia a settori che presentano con essi profili di contiguità o analogia (in particolare, servizi e attività di investimento, moneta elettronica, servizi di pagamento).

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, con particolare riferimento ai profili illustrati nella sezione 3 della presente relazione (Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune).



**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

- **Codice della proposta:** COM(2020) 593 del 24/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0265 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa

A livello generale si segnala che, stante l'elevato grado di novità delle disposizioni oggetto della proposta di regolamento, nell'ordinamento nazionale non si riscontrano norme analoghe già specificamente riguardanti i mercati delle cripto-attività. Stante la scelta di disciplinare la materia mediante un regolamento UE, le relative disposizioni saranno direttamente applicabili nei singoli Stati membri. Gli interventi normativi per l'adattamento dell'ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, l'attività di vigilanza e sanzionatoria delle autorità nazionali competenti. Al contempo, non è tuttavia da escludersi che, in ragione dei possibili profili di contiguità tra i mercati di cripto-attività e gli altri comparti del settore finanziario, si possano altresì rendere necessari eventuali interventi di raccordo con discipline settoriali già esistenti (in particolare, discipline riguardanti servizi di investimento, moneta elettronica, servizi di pagamento), anche al fine di meglio specificare i rispettivi ambiti di applicazione. L'eventuale necessità di tali interventi di raccordo potrà essere compiutamente valutata una volta finalizzati i contenuti del regolamento, anche all'esito dei futuri sviluppi negoziali.

Nel prosieguo si è ritenuto opportuno segnalare le disposizioni, di cui alla proposta di regolamento, che:
i) comporteranno l'attribuzione di poteri e funzioni in ordine alle attività di vigilanza alle autorità nazionali competenti (Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze che saranno più puntualmente definibili una volta finalizzati i contenuti del regolamento); ii) potranno richiedere l'adozione di interventi normativi per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento.

Si segnala che, secondo le stime fornite nella valutazione d'impatto della Commissione europea, la vigilanza sugli emittenti di cripto-attività e sui fornitori di servizi per le cripto-attività comporterebbe, per ciascuno Stato membro, costi *una tantum* stimati a circa 140 000 EUR e costi correnti stimati tra 350 000 e 500 000 all'anno; non risulta tuttavia possibile, al momento, ripartire tali costi in relazione agli specifici ambiti di vigilanza per come previsti dalle singole disposizioni della proposta di regolamento. A copertura di tali costi le autorità di vigilanza nazionali potranno applicare commissioni ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Si precisa, infine, che i riferimenti alle "autorità competenti", di cui alla proposta di regolamento, sono da intendersi precipuamente riferiti a Banca d'Italia e Consob. L'individuazione, a seconda dei singoli ambiti disciplinati dal regolamento, dell'una o dell'altra autorità competente sarà possibile una volta finalizzati i contenuti della proposta. Pertanto, nel prosieguo si ritenuto opportuno mantenere il riferimento alla/alle



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

"autorità competente/i" senza ulteriori specificazioni.		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 7	N.A.	Si attribuiscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine funzioni in ordine: i) alla notifica alle stesse, da parte degli emittenti, dei <i>white paper</i> sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing; ii) agli obblighi di notifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Secondo le stime di cui all'analisi di impatto della Commissione europea, gli adempimenti in ordine alla redazione, notifica e pubblicazione dei <i>white paper</i> comporteranno, per gli emittenti di cripto-attività, costi e oneri (comprese le spese legali) che oscillerebbero tra 35.000 e 75.000 EUR per emissione.
Articolo 11	N.A.	Analogamente all'articolo 7, si attribuiscono alle autorità competenti funzioni in ordine: i) alla notifica alle stesse, da parte degli emittenti, dei <i>white paper</i> sulle cripto-attività oggetto di modifica e, se del caso, delle comunicazioni di marketing; ii) agli obblighi di notifica da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine nei confronti dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		degli Stati membri ospitanti.
Articoli da 15 a 19	N.A.	Si attribuiscono alle autorità competenti funzioni in ordine all'autorizzazione degli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività.
Articolo 20	N.A.	Si attribuiscono alle autorità competenti funzioni in ordine alla revoca dell'autorizzazione degli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività.
Articolo 21	N.A.	Si attribuiscono alle autorità competenti funzioni in ordine alla notifica alle stesse, da parte degli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività, dei relativi <i>white paper</i> .
Articolo 29	N.A.	Si stabilisce l'obbligo di notifica alle autorità competenti, ad opera degli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività, di qualsiasi modifica apportata al proprio organo di amministrazione.
Articolo 31, par. 3	N.A.	Si attribuisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la facoltà di imporre agli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo, o consentire a tali emittenti di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % inferiore all'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a seconda che una valutazione degli elementi, elencati dalla medesima disposizione, indichi un livello di rischio superiore o inferiore.
Articoli 37-38	N.A.	Si prevede l'obbligo di notifica alle autorità competenti delle acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate in un emittente di <i>token</i> collegati ad attività, con conseguente valutazione del progetto di



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		acquisizione ad opera delle autorità.
Articolo 39	N.A.	Si stabilisce che le autorità competenti che hanno autorizzato un emittente di <i>token</i> collegati ad attività forniscano all'ABE, almeno una volta all'anno, informazioni sui criteri per la classificazione degli stessi quali <i>token</i> collegati ad attività significativi, con conseguente trasferimento all'ABE delle responsabilità di vigilanza in caso di classificazione quali <i>token</i> collegati ad attività significativi.
Articolo 40	N.A.	Si prevedono scambi informativi e documentali tra l'autorità competente e l'ABE qualora un emittente opti per la classificazione volontaria dei <i>token</i> collegati ad attività come <i>token</i> collegati ad attività significativi, con conseguente trasferimento all'ABE delle responsabilità di vigilanza in caso di classificazione quali <i>token</i> significativi.
Articoli 43 e 46	N.A.	Si attribuiscono alle autorità competenti funzioni in ordine alla notifica alle stesse, da parte degli emittenti di <i>token</i> di moneta elettronica, del <i>white paper</i> sulle cripto-attività.
Articolo 50		Si prevede che le autorità competenti che hanno autorizzato un emittente di <i>token</i> di moneta elettronica forniscano all'ABE, almeno una volta all'anno, informazioni sui criteri per la classificazione degli stessi quali <i>token</i> di moneta elettronica significativi, con conseguente trasferimento all'ABE delle responsabilità di vigilanza in caso di classificazione quali <i>token</i> di moneta elettronica significativi.
Articolo 51	N.A.	Si prevedono scambi informativi



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		e documentali tra l'autorità competente e l'ABE qualora gli emittenti optino per la classificazione volontaria dei <i>token</i> di moneta elettronica quali <i>token</i> di moneta elettronica significativi, con conseguente trasferimento all'ABE delle responsabilità di vigilanza in caso di classificazione quali <i>token</i> significativi.
Articoli da 52 a 55	N.A.	Si prevede l'autorizzazione dei fornitori di servizi per le cripto-attività ad opera delle autorità competenti, le quali informano l'ESMA di tutte le autorizzazioni concesse. Secondo l'analisi di impatto della Commissione, per i fornitori di servizi per le cripto-attività attualmente non regolamentati l'applicazione del nuovo regime dovrebbe comportare costi di conformità <i>una tantum</i> compresi tra 2,8 e 16,5 milioni di EUR e costi correnti di conformità compresi tra 2,2 e 24 milioni di EUR (l'elevata ampiezza dell'intervallo di stima è dovuta alle incertezze relative al numero e al tipo di soggetti, alla reazione del mercato e all'ambito di applicazione del regolamento).
Articolo 56	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina della revoca dell'autorizzazione quale fornitore di servizi per le cripto-attività ad opera delle autorità competenti, con conseguente notifica all'ESMA.
Articolo 58	N.A.	Le disposizioni recano gli adempimenti informativi in caso di prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività, attribuendo al punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l'autorizzazione al



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		fornitore di servizi per le cripto-attività il compito di comunicare le relative informazioni alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, all'ESMA e all'ABE.
Articolo 62	N.A.	Si prevede che i fornitori di servizi per le cripto-attività notifichino alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscano alla stessa tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all'articolo 61 (requisiti organizzativi).
Articoli da 74 e 75	N.A.	Si stabilisce l'obbligo di notifica alle autorità competenti delle acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate in un fornitore di servizi per le cripto-attività, con conseguente valutazione del progetto di acquisizione ad opera delle autorità competenti.
Articolo 81, par. 1	N.A.	Si richiede agli Stati membri di designare le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal regolamento, dandone comunicazione all'ABE e all'ESMA. L'applicazione di tali disposizioni renderà necessario un intervento normativo per la designazione delle autorità competenti per l'ordinamento italiano (Banca d'Italia e Consob, come spiegato in premessa).
Articolo 81, par. 2	N.A.	Si prevede che, qualora designino più di un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo, gli Stati membri stabiliscono i rispettivi compiti e designano una di esse come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		<p>transfrontaliera tra le autorità competenti, nonché con l'ABE e l'ESMA.</p> <p>L'applicazione di tali disposizioni renderà pertanto necessario un intervento normativo per la designazione del punto di contatto unico per l'ordinamento italiano. Si segnala che la delegazione italiana, al pari delle delegazioni di altri Stati membri, ha manifestato l'opportunità di modificare la proposta di regolamento per consentire agli Stati membri di designare più di un punto di contatto (in particolare, uno per la cooperazione con l'ABE, uno per la cooperazione con l'ESMA) al fine di riflettere le diverse competenze attribuite alle autorità nazionali, legate anche alle differenti funzioni economiche proprie dei diversi tipi di crypto-attività (segnatamente, funzioni di pagamento o di investimento).</p>
Articolo 82	N.A.	<p>Le disposizioni di cui al par. 1 individuano il set minimo di poteri di vigilanza e di indagine di cui le autorità competenti devono disporre per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli II, III, IV e V del regolamento. Con riferimento all'adempimento dei compiti assegnati alle autorità competenti dal titolo VI del regolamento, le disposizioni di cui al par. 2 individuano un ulteriore set minimo di poteri di vigilanza e di indagine, in aggiunta a quelli elencati dal par. 1.</p> <p>L'applicazione di tali disposizioni renderà pertanto necessari interventi normativi per la</p>



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		definizione dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti, sulla base di quanto indicato dalla disposizione in commento e conformemente al diritto nazionale.
Articolo 83	N.A.	<p>Si prevedono obblighi di cooperazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del regolamento.</p> <p>È inoltre previsto che, qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del regolamento, gli Stati membri provvedano affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all'ABE e all'ESMA, in modo tale che possano adempiere l'obbligo di cooperazione ai fini del regolamento.</p> <p>Si segnala che, qualora in relazione all'ordinamento nazionale si decida, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del regolamento, si renderanno pertanto necessari interventi normativi per la definizione delle predette misure.</p>
Articolo 84	N.A.	Si prevede la cooperazione delle autorità competenti con l'ABE e



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		l'ESMA ai fini dell'applicazione del regolamento.
Articolo 85	N.A.	<p>Si stabilisce che, se un emittente di cripto-attività, compresi i <i>token</i> collegati ad attività o i <i>token</i> di moneta elettronica, o un fornitore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal regolamento, le autorità competenti cooperino con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali.</p> <p>Si segnala che l'applicazione di tali disposizioni potrebbe rendere necessari opportuni interventi di adattamento dell'ordinamento nazionale finalizzati al raccordo tra discipline settoriali, che sarà possibile individuare più puntualmente una volta finalizzati i contenuti del presente regolamento.</p>
Articolo 86	N.A.	<p>Si richiede agli Stati membri di notificare alla Commissione, all'ABE e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del Titolo VII del regolamento ("Autorità competenti, ABE ed ESMA") incluse le eventuali norme di diritto penale applicabili, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica senza indebito ritardo.</p> <p>Come tale, l'applicazione della disposizione in commento</p>



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		comporta l'obbligo di notifica alla Commissione, all'ABE e all'ESMA delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del Titolo VII del regolamento, nonché le successive modifiche delle stesse.
Articolo 89	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina applicabile in caso di irregolarità commesse da un fornitore di servizi per le cripto-attività o da un emittente di cripto-attività, compresi i <i>token</i> collegati ad attività o i <i>token</i> di moneta elettronica, stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state commesse le irregolarità. In particolare, si definiscono ruoli e competenze delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quelle dello Stato membro d'origine.
Articolo 90	N.A.	Si prevede che le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludano accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di Paesi terzi in merito allo scambio di informazioni e all'applicazione degli obblighi derivanti dal regolamento nei Paesi terzi. Si segnala che l'applicazione dell'articolo in commento potrà comportare, con riferimento all'ordinamento nazionale, la conclusione di accordi tra le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza di Paesi terzi. L'effettiva applicazione di tali previsioni, con la conseguente conclusione di specifici accordi, avverrà in base all'eventuale presentarsi della necessità o opportunità di cooperazione con le autorità di vigilanza di Paesi



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		terzi, in base allo sviluppo della prassi operativa e, in particolare, a seguito dell'eventuale interesse di operatori extra-UE a operare nel contesto nazionale.
Articolo 91	N.A.	<p>Si prevede che le autorità competenti istituiscano procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in merito alle presunte violazioni del regolamento da parte dell'emittente di cripto-attività, compresi i <i>token</i> collegati ad attività o <i>token</i> di moneta elettronica, e dei fornitori di servizi per le cripto-attività. È inoltre stabilito che le informazioni sulle procedure di reclamo siano messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità competente e siano comunicate all'ABE e all'ESMA.</p> <p>Si segnala che l'applicazione dell'articolo in commento richiederà, con riferimento all'ordinamento nazionale, interventi normativi volti all'istituzione, da parte delle autorità competenti, di procedure per la presentazione alle stesse di reclami in merito alle presunte violazioni del regolamento.</p>
Articolo 92	N.A.	Si richiede agli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, di provvedere affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni ivi elencate (fatti comunque salvi



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		<p>le sanzioni penali e i poteri di vigilanza delle autorità competenti a norma dell'articolo 82).</p> <p>È altresì concessa la facoltà agli Stati membri di decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni siano già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale alla data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (in tal caso, gli Stati membri sono tenuti a comunicare dettagliatamente alla Commissione, all'ESMA e all'ABE le pertinenti norme di diritto penale).</p> <p>È inoltre previsto che, entro la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri comunichino dettagliatamente le norme adottate in applicazione di quanto predetto alla Commissione, all'ABE e all'ESMA, nonché ogni successiva modifica delle stesse.</p> <p>Le successive disposizioni dell'articolo in commento prevedono il set minimo di sanzioni amministrative e altre misure amministrative che gli Stati membri sono tenuti a prevedere, in conformità del diritto nazionale, in relazione alle varie fattispecie di violazione del regolamento.</p> <p>Si segnala che l'applicazione dell'articolo in commento richiederà, con riferimento all'ordinamento nazionale, interventi normativi volti ad attribuire alle autorità nazionali competenti il potere di adottare sanzioni amministrative e altre</p>
--	--	---



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		misure amministrative per le violazioni del regolamento, conformemente al diritto nazionale e secondo quanto previsto dall'articolo in commento (e altresì fatta salva la possibilità di introdurre sanzioni penali).
Articolo 93	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte delle autorità competenti.
Articolo 94	N.A.	Si richiede agli Stati membri di provvedere affinché qualsiasi decisione adottata in applicazione del regolamento sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività, corredata di tutte le informazioni richieste. Si segnala che l'applicazione delle disposizioni in commento richiederà, con riferimento all'ordinamento nazionale, interventi normativi volti alla previsione del diritto di impugnazione giurisdizionale.
Articolo 95	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina della pubblicazione, da parte delle autorità competenti, delle decisioni con cui si impongono sanzioni o altre misure amministrative per la violazione del regolamento.
Articolo 96	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina della segnalazione all'ESMA e all'ABE delle sanzioni e delle misure amministrative imposte dalle autorità



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		competenti.
Articoli da 99 a 102	N.A.	Le disposizioni riportano la disciplina dei collegi consultivi di vigilanza per gli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi e per gli emittenti di <i>token</i> di moneta elettronica significativi, istituiti, gestiti e presieduti dall'ABE, ai quali è prevista la partecipazione delle autorità competenti.
Articolo 105	N.A.	Si stabiliscono i poteri di indagine dell'ABE con riguardo agli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi e agli emittenti di <i>token</i> di moneta elettronica significativi. A tal fine, si prevede che i funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell'ABE, assistano i funzionari e le altre persone autorizzate dall'ABE nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
Articolo 106	N.A.	Si attribuisce all'ABE il potere di svolgere ispezioni <i>in loco</i> . È previsto che i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestino attivamente assistenza, su domanda dell'ABE, ai funzionari dell'ABE e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni <i>in loco</i> . È inoltre stabilito che l'ABE possa imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		d'indagine specifici e ispezioni <i>in loco</i> .
Articolo 107	N.A.	Le disposizioni recano la disciplina dello scambio di informazioni tra l'ABE e le autorità competenti in relazione alla vigilanza sugli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi o di <i>token</i> di moneta elettronica significativi.
Articolo 110	N.A.	<p>Si prevede che, se un emittente di <i>token</i> collegati ad attività significativi o un emittente di <i>token</i> di moneta elettronica significativi svolge attività diverse da quelle contemplate dal regolamento, l'ABE cooperi con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali.</p> <p>Si segnala che l'applicazione di tali disposizioni potrebbe rendere necessari opportuni interventi di adattamento dell'ordinamento nazionale finalizzati al raccordo tra discipline settoriali, che sarà possibile individuare più puntualmente una volta finalizzati i contenuti del presente regolamento.</p>
Articolo 116, par. 11	N.A.	Si prevede che l'ABE si rivolga alle autorità nazionali competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato.
Articolo 119, par. 1	N.A.	Si prevede che l'ABE imponga agli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi e agli emittenti di <i>token</i> di moneta elettronica significativi il



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		<p>pagamento di commissioni di vigilanza che, oltre a coprire i costi sostenuti dall'ABE, sono volte al rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all'articolo 120.</p> <p>Si segnala che tale previsione comporterà la corresponsione, da parte dell'ABE in favore delle autorità nazionali competenti, di parte dei fondi rinvenienti dalle commissioni di vigilanza corrisposte dagli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi e agli emittenti di <i>token</i> di moneta elettronica significativi, in misura tale da consentire il rimborso dei costi di vigilanza sostenuti dalle autorità nazionali.</p>
Articolo 120	N.A.	<p>Si prevede che, se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza sugli emittenti di <i>token</i> collegati ad attività significativi o di <i>token</i> di moneta elettronica significativi, l'ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro.</p> <p>Si segnala che tali disposizioni, come menzionato in commento all'art. 119, prevedono che l'ABE rimborsi all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati. A sua volta, l'ABE assicura la copertura dei costi di vigilanza mediante le commissioni a essa corrisposte ai sensi dell'art. 119.</p>
Art. 123, par. 3	N.A.	Si prevede che, in deroga agli



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		<p>articoli 54 e 55 del regolamento, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate nei 18 mesi successivi alla data di entrata in applicazione del regolamento da soggetti che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, erano autorizzati a fornire servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale.</p> <p>Si segnala che la disposizione non risulta applicabile all'ordinamento nazionale, in quanto l'Italia, diversamente da altri Stati membri, non dispone di un proprio quadro normativo <i>ad hoc</i> dedicato ai fornitori di servizi per le cripto-attività. Di conseguenza, nel sistema nazionale non risulteranno riscontrabili fattispecie relative a fornitori di servizi per le cripto-attività già autorizzati "<i>a norma del diritto nazionale</i>".</p>
Articolo 125	N.A.	<p>Si prevede che gli Stati membri adottino, pubblichino e applichino entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 97 ("Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti"). Se tuttavia tale data precede la data [17 dicembre 2021, ndr] di recepimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni</p>



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

		<p>del diritto dell'Unione), l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative è rinviata fino a tale data.</p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ABE e all'ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 97.</p> <p>Si segnala che l'applicazione delle disposizioni in commento comporta l'obbligo di notifica delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dall'articolo 97. Le effettive tempistiche dell'adempimento potranno essere determinate una volta finalizzati i contenuti del presente regolamento.</p>
--	--	--